



Comune di San Bartolomeo al Mare
Provincia di Imperia
"Riviera dei Fiori"

REGOLAMENTO
per l'applicazione della
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Articolo 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Servizio di Nettezza Urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Articolo 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Articolo 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie di cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi.

<i>ATTIVITÀ</i>	<i>DETASSAZIONE</i>
Falegnamerie	70%
Autocarrozzerie	70%
Autofficine per riparazione veicoli	70%
Gommisti	70%
Autofficine di elettrauto	70%
Distributori di carburante	70%
Rosticcerie	70%
Pasticcerie	70%
Lavanderie	70%
Verniciatura	70%
Fabbricanti - elettricisti	70%
Marmisti ed affini	70%
Studi Medici e Veterinari	30%

Articolo 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 6 bis (aggiunto con deliberazione C.C. n. 10 del 28-02-1997)

Costo dello spazzamento

Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni, dal costo complessivo di nettezza urbana viene detratto il 5% (cinque per cento) a titolo di costo dello Spazzamento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Articolo 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
 2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 500 mt.;
 - b) per intero per distanze comprese tra 0 e 500 mt. (*).
- (*) *modifica apportata con deliberazione C.C. n. 10 del 19-03-1996.*
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare per iscritto all'A.C.
Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 7 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
 4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa.
 5. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della G.C. su relazione del responsabile del servizio.

(*) *L'Articolo 8 è stato annullato con deliberazione C.C. n. 10 del 19-03-1996.*

Articolo 9 (modificato con deliberazione C.C. n. 34 del 15-11-1996)

Classi di contribuenza

La commisurazione della tassa è determinata dall'applicazione della tariffa alla relativa categoria tassabile.

A decorrere dal 1 gennaio 1997, la classificazione dei locali e delle aree tassabili è stabilita come segue:

- A) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare
 - A1 Teatri, cinema, sale da ballo
 - A2 Sedi di Enti, associazioni
 - A3 Depositi non aperti al pubblico
 - A4 Circoli e sale da gioco
 - A5 Impianti sportivi
- B) Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreativo-turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati
 - B1 Campeggi
 - B1a della categoria precedente con riduzione per attività stagionale
 - B2 Distributori di carburante
 - B3 Stabilimenti balneari
- C) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri
 - C1 Abitazioni private
 - C1a Box, cantine
 - C1b della categoria C1 ma aree non servite
 - C2 Alberghi, pensioni, caserme
- D) Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), c), f), circoli sportivi e ricreativi

- D1 Studi professionali
- D2 Banche
- E) Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili
 - E1 Negozi generi d'uso
 - E2 Stabilimento, edifici industriali
 - E2a della categoria precedente ma con riduzione del 30% per rifiuti speciali
 - E2b della categoria precedente ma con riduzione del 70% per rifiuti speciali
- F) Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili
 - F1 Bar, ristoranti, negozi alimentari

Articolo 10

Esenzioni (*)

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) gli stabili (e le relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;
 - b) gli edifici e le aree destinati e aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione ed a usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - c) impianti sportivi di proprietà pubblica gestiti non a scopo di lucro;
 - d) scuole pubbliche di ogni ordine e grado, statali e non, compreso l'asilo infantile;
 - e) i locali e le aree pubbliche, a qualsiasi uso adibite, qualora sia espressamente previsto dalla relativa convenzione e/o contratto.

(*) Nota: il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D. Lgs. 507/93 che recitano:

- 1) oltre alle esclusioni del tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni sotto forma di riduzioni e, in via eccezionale, di esenzioni;
- 3) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 11

Riduzioni

[1. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 D. Lgs. 507/1993 sono computate nel limite del 50%.] (*) (§)

[2. Le aree scoperte adibite a verde non sono soggette a tassazione per la parte eccedente i 200 mq.] (*) (§)

(*) Commi così modificati con deliberazione C.C. n. 10 del 19-03-1996.

(§) Commi abrogati con deliberazione C.C. n. 37 del 27-11-1997.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoannotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 0%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 0%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 0%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 0%;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D. Lgs. 507/1993: 0%;

- g) adesione al servizio di compostaggio domestico con utilizzo di apposita compostiera secondo quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale: 5% della tariffa relativa alla classe di contribuenza. Per il primo anno di applicazione, tale beneficio decorrerà dal 01.01.2013. (#)

(#) integrazione introdotta con deliberazione C.C. n. _____ del _____

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Articolo 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera (*).
2. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente (*).
(* *commi così modificati dalla deliberazione C.C. n. 10 del 19-03-1996.*)
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.
6. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
- [3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato] (§)
(§ *comma abrogato con deliberazione C.C. n. 37 del 27-11-1997.*)
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentati legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione e occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Articolo 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Articolo 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Articolo 16

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate.

Articolo 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Articolo 18

Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili dal 01-01-1996, ad eccezione delle norme previste dall'art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 08-01-1996 n. (ora reiterato dal D.L. 08-03-1996 n. 113) e successive modifiche e integrazioni che avranno effetto a partire dal 01-01-1997 (*)

(*) articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 19-03-1996.